

## Vademecum del Processo Telematico.

*di Giuliana Barberi*

Il "**Processo Civile Telematico**", inteso come il sistema di servizi informatici che, gradualmente, sta sostituendo la maggior parte delle operazioni di cancelleria, di deposito e notifica degli atti giudiziari, è diventato realtà dal 30 giugno 2014.

Dalla necessità di combinare le nuove tecnologie dell'informazione, della innovazione e della comunicazione con l'organizzazione del sistema giustizia, nasce il PCT, esso è stato realizzato ed articolato allo scopo di rendere più celere ed efficiente lo svolgimento dei processi proprio grazie all'utilizzo degli strumenti telematici.

### **L'evoluzione normativa.**

Le radici normative di quella che può essere considerata una vera e propria rivoluzione nel sistema giustizia del Paese affondano nel **d.p.r. n. 123/2001** :*"Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti"* e nella normativa che segue, il **d.m. n. 44/2011** fino alla **legge n. 228/2012** ,*"Legge stabilità 2013"*, e al **d.l. n. 90/2014** che ne hanno sancito l'**obbligatorietà a decorrere dal 30 giugno 2014**.

### **L'obbligatorietà.**

A far data dal 30 giugno 2014, quindi, secondo il disposto **dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012**, per come stabilito dall'art. 44 del d.l. n. 90/2014, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, deve obbligatoriamente ed esclusivamente avvenire **con modalità telematiche**. Si procede parimenti nei processi esecutivi, di cui al libro III del codice di procedura civile successivamente al deposito dell'atto con cui inizia

l'esecuzione, nelle procedure concorsuali esclusivamente con riguardo al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario, nei procedimenti davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione.

Resta ferma l'applicazione del deposito telematico per i ricorsi per decreto ingiuntivo (d.l. n. 90/2014) e per i relativi giudizi di opposizione.

Fino al 30 dicembre 2014, l'obbligo era riferito soltanto ai procedimenti iscritti a ruolo dal 30 giugno, mentre per quelli già pendenti, il deposito telematico era facoltativo.

A partire dal **31 dicembre 2014**, invece, anche per le cause cominciate prima del 30 giugno 2014, tutti gli atti endoprocessuali, nati cioè nel corso del processo, indicati dall'art. 16-bis, 4° comma, d.l. n. 179/2012, oltre ai ricorsi per decreto ingiuntivo, **qualunque sia la data di avvio del giudizio** vanno depositati esclusivamente per via telematica.

### **Le scadenze passate e future.**

La data del 31 dicembre 2014 non rappresenta l'ultimo step per l'applicazione del PCT, essendo intervenute altre scadenze ed essendone previste due ulteriori e vicine.

La prima, per l'effetto della novella apportata dall'art. 18, comma 4, del d.l. n. 132/2014, c.d. "**decreto giustizia**", al 2° comma dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, ha previsto che a decorrere **dal 31 marzo 2015**, il deposito della **nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi degli atti** indicati negli artt. 518, 6° comma, 543, quarto comma e 557 secondo comma c.p.c. (atto di citazione, titolo esecutivo, precetto) **nei procedimenti di espropriazione forzata** avvenga esclusivamente con modalità telematiche.

La seconda ha fissato, invece, **a partire dal 30 giugno 2015**, come disposto dal comma 9-ter dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 (introdotto dall'art. 44 del d.l. 90/2014), l'obbligatorietà del deposito

telematico per tutti gli atti processuali e i documenti dei difensori delle parti precedentemente costituite, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione **innanzi alla Corte d'Appello**. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria.

**Dal primo dicembre 2015** l'innovazione digitale viene estesa anche al processo tributario anche se allo stato limitatamente a due Regioni Umbria e Toscana e per i ricorsi notificati a partire dal 1 dicembre 2015 e depositati presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali delle regioni suddette.

**Altra prossima scadenza e', infine, quella del 1 gennaio 2016** che, salvo nuovi rinvii, rispetto a quelli gia' intervenuti in ragione della nuova relazione sul programma di riassetto dei TAR da parte del Governo, coinvolgera' anche il processo amministrativo ( **PAD** ).

### **Gli strumenti necessari**

Oltre a un pc con sistema operativo aggiornato, un collegamento internet, preferibilmente a banda larga, un normale programma di videoscrittura (openoffice, ms word, ecc.) e uno scanner per trasformare i formati dei documenti da allegare ai fascicoli informatici, la gestione telematica richiede il possesso degli strumenti di seguito descritti, che vengono forniti da diverse Società operanti sul mercato, molte di esse hanno gia' stipulato le convenzioni direttamente con gli ordini di appartenenza. Per esempio l'Ordine degli Avv.ti di Reggio Calabria ha sottoscritto una convenzione con Lexetel spa per quanto riguarda in particolare l'attribuzione della pec ai singoli iscritti. Mentre un elenco dei redattori atti gratuiti e censiti dal Ministero di Grazia e Giustizia è disponibile sul portale [pst.giustizia.it](http://pst.giustizia.it) al link redattori atti , cosi' anche l'elenco dei PDA ai quali e' possibile iscriversi.

#### **1) Redattore atti**

È un software che consente la creazione della c.d. "**busta telematica**" che dovrà contenere gli atti ed i documenti del procedimento che andranno depositati. Il redattore consente di compilare i necessari file informatici che devono accompagnare gli atti da depositare permettendo al Cancelliere di identificarli, individuarli e trasferirne il contenuto nel fascicolo virtuale di pertinenza.

Il deposito, pertanto, avviene con una busta informatica che contiene gli atti da depositare debitamente e digitalmente sottoscritti, gli allegati e i dati relativi al provvedimento, oltre all'indice del contenuto della busta stessa e che viene inviata tramite pec.

## **2) Dispositivo di autenticazione e firma digitale**

Si tratta di un dispositivo, che si concretizza in un supporto chiamato "*token*", in genere sotto forma di chiavetta usb o di smart card, contenente i **certificati digitali di autenticazione della firma** che sono rilasciati da un ente certificatore accreditato.

La firma digitale, in sostanza, consente di sottoscrivere un determinato atto o documento digitalmente, assumendone la "paternità" e attraverso il collegamento col dispositivo di autenticazione, tramite la digitazione di un pin, l'utente può così permettere la identificazione sul web in maniera certa, essendo stato riconosciuto dal sistema giustizia quale soggetto abilitato all'utilizzo del processo telematico;

## **3) Casella Pec.**

L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata è un sistema di comunicazione praticamente uguale alla posta elettronica standard, solo che ha in più determinate caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione tali da conferire, ai messaggi che si inviano o che si ricevono, il medesimo valore legale di una raccomandata a.r. e, pertanto, tali da renderli opponibili ai terzi. Grazie alla Posta Elettronica certificata l'utente può legalmente depositare e ricevere atti e documenti relativi al processo. La Pec è,

pertanto, il mezzo di comunicazione ufficiale del Processo Civile Telematico;

#### **4) Punto di accesso (PDA)**

È gestito dal Ministero della Giustizia per consentire ai soggetti abilitati esterni l'accesso ai servizi di consultazione e di trasmissione telematica degli atti e dei documenti. Consiste, pertanto, nel riconoscimento certo degli utenti, in possesso di *certificato di autenticazione* che consente loro di accedere al processo telematico per utilizzarlo.

### **Le principali funzioni del Processo Civile Telematico**

Le principali funzioni del Processo Civile Telematico sono sostanzialmente quattro: *le comunicazioni e notificazioni telematiche, le consultazioni, i pagamenti telematici ed il deposito degli atti giudiziari.*

#### **1) Comunicazioni e notificazioni**

In merito alle comunicazioni di cancelleria, il PCT permette agli uffici giudiziari di comunicare i provvedimenti del giudice o le prescrizioni di Legge agli avvocati, agli ausiliari del giudice, ecc., mediante la Posta Elettronica Certificata del soggetto destinatario di cui abbiamo sopra detto. Per poter ricevere le comunicazioni o notificazioni via pec il destinatario dovrà essere censito nel registro generale dei indirizzi elettronici, *Reginde*, avere indirizzo pec ed il certificato di autenticazione per accedere all'area riservata del portale dei servizi telematici. Il destinatario abilitato riceverà, all'indirizzo pec registrato, una comunicazione pec contenente il testo della comunicazione, l'oggetto e i file con i dati strutturati contenuti nella comunicazione stessa, il tutto in *formato xml*.

A conferma della consegna, l'ufficio giudiziario che ha inviato la comunicazione pec dovrà ricevere l'apposita ricevuta di avvenuta consegna, nella quale saranno indicate data e ora che identificano il momento in cui la comunicazione si è perfezionata ed il contenuto è

stato portato effettivamente a conoscenza del destinatario. La ricevuta viene conservata nel fascicolo informatico.

Analogamente alle comunicazioni, anche le notificazioni degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati, come previsto dall'art. 3-bis della l. n. 53/1994, si possono effettuare con la pec e senza bisogno della richiesta di autorizzazione al proprio Consiglio dell'Ordine di appartenenza, eliminata dall'art. 46 d.l. 90/2014. Ed ancora, secondo l'art. 34 del d.m. n. 44/2011 la pec di notifica deve contenere nell'oggetto la dizione "*notificazione ai sensi della l. n. 53/1994*" e in allegato l'atto da notificare in formato pdf, eventuale procura alle liti in formato pdf, la relazione di notifica, predisposta su documento informatico separato e sottoscritta con firma digitale.

Prima dell'invio della notifica a mezzo pec è bene garantirsi, mediante richiesta specifica al sistema, la "*ricevuta di avvenuta consegna di tipo completa*" per conservare la dimostrazione di quanto inviato. La notifica sarà perfezionata quando il sistema avrà generato la ricevuta di accettazione (*Rac*) e al destinatario viene inviata l'apposita ricevuta di avvenuta consegna (*RdAC*). L'atto notificato, unitamente alla *Rac* e alla *RdAC* andranno inserite a cura del notificante nella busta telematica contenente il deposito da inviare.

## **2) Le consultazioni**

Il Pct consente la consultazione telematica dei registri di Cancelleria e, quindi, delle informazioni concernenti i procedimenti civili in essere presso un determinato ufficio giudiziario. Si potrà così facendo conoscere in tempo reale lo stato e l'iter del procedimento ed il contenuto documentale del fascicolo processuale in formato elettronico.

L'accesso è ovviamente consentito, ai fini della visibilità delle informazioni, in funzione del ruolo svolto dall'utente nell'ambito del procedimento. **L'area riservata.** Tale area è riservata solo a soggetti c.d. qualificati per esempio avvocato, magistrati, cancellieri

ecc., previa identificazione attraverso il suddetto token che si concretizza mediante l'uso di chiavetta usb, smart card, ecc. Tali utenti, dopo l'autenticazione da remoto, mediante l'accesso riservato, potranno consultare lo stato di un procedimento, avere accesso ai dati di registri di cancelleria e agli atti del fascicolo in formato elettronico. **L'area pubblica.** E' per tutti i cittadini e gli utenti in generale ed e' accessibile senza necessità di autenticazione, consente la consultazione anonima e parziale ed inerente i soli dati di gestione dell'iter processuale e le informazioni contenute nei registri di Cancelleria. Tutte le informazioni relative ai dati anagrafici delle parti processuali e dei loro difensori e i dettagli del fascicolo dai quali è possibile risalire alle informazioni di carattere personale e riservato saranno, pero', oscurati.

Per la consultazione deve individuarsi l'ufficio giudiziario per area geografica e per tipologia del procedimento cui si è interessati (civile, lavoro, esecuzioni, ecc.).

### **3) Pagamenti telematici**

Attraverso il PCT, inoltre, è possibile eseguire in modalità telematica i pagamenti relativi alle spese di giustizia, ai diritti e al contributo unificato, con valore liberatorio per il soggetto a nome del quale il pagamento è stato effettuato. L'attestazione dell'avvenuto pagamento è un documento informatico rilasciato dal soggetto autorizzato ad erogare servizi di pagamento e da questi firmato digitalmente. Il versamento può essere eseguito tramite strumenti del circuito bancario o postale utilizzando le informazioni relative all'ufficio giudiziario, causale del pagamento, importo da versare, coordinate bancarie o postali, indicazione del soggetto pagante cioè chi esegue materialmente il versamento e del soggetto versante, colui che e' il soggetto effettivamente debitore nei confronti della P.A.

Una volta effettuata l'operazione, il sistema rilascia ricevuta telematica di avvenuto versamento firmata digitalmente dal prestatore del servizio di pagamento e contenente "identificativo

*univoco di pagamento*”, che consente di individuare in modo certo il pagamento eseguito, l’esito dello stesso, la causale e l’istituto attestante l’avvenuto pagamento.

La ricevuta telematica di pagamento così ottenuta può essere consegnata materialmente o per via telematica all’ufficio giudiziario quale prova dell’avvenuto pagamento.

#### **4) Il deposito telematico**

Il “*deposito telematico*”, è sicuramente la funzione fondamentale del PCT perchè consente l’invio, tramite strumenti informatici e via Pec, degli atti processuali e dei documenti sottoscritti con firma digitale.

##### **Gli atti da depositare.**

A partire dal 31 dicembre 2014, la forma telematica è diventata l’unica possibile, indipendentemente dalla data di avvio dei procedimenti, per il deposito di tutti gli atti processuali ed anche dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite indicati dall’art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, oltre ai ricorsi per decreto ingiuntivo, e non saranno più accettati quelli cartacei.

Secondo il dettato normativo del processo civile restano tutt’oggi esclusi gli “*atti introduttivi*” e quelli di costituzione. Tuttavia, sempre ai sensi dell’art. 16-bis, comma 5, d.l. n. 179/2012 e dell’art. 35 del d.m. n. 44/2011, diversi Tribunali sono stati autorizzati, con appositi decreti DGSIA, una volta accertate le funzionalità dei servizi di comunicazione, a ricevere per via telematica anche altri atti, tra cui, spesso, anche le comparse di costituzione sicche’ si deve ritenere che non essendo previste forme determinate ne’ espresse sanzioni di nullità, possa essere scelta la forma di deposito piu’ idonea al raggiungimento dello scopo e, una volta che lo stesso è stato raggiunto, è da ritenersi sanato ogni eventuale profilo di irregolarità , v. in proposito sent. Trib. Genova 1.12.2014 e del Trib. Milano 7.10.2014.

##### **Le modalità del deposito**



Avendo, quindi, il possesso degli strumenti informatici sopra elencati, il deposito degli atti dovrà avvenire attraverso l'apposita preparazione della "busta" informatica, da inviare, come allegato, all'indirizzo pec dell'ufficio giudiziario destinatario tale busta dovrà contenere, oltre all'atto vero e proprio in formato pdf, anche gli allegati nei formati ammessi e una struttura "dati", c.d. file XML, contenente le informazioni fondamentali riferite all'atto e tutti i documenti inseriti nella busta informatica devono essere sottoscritti con firma digitale dal soggetto che effettua il deposito. Una volta inviata la pec, il mittente dovrà ricevere dal dominio giustizia la "*ricevuta di avvenuta consegna*", la cui data e ora identificano il momento della ricezione ai fini della decorrenza dei termini processuali, in difetto se si riceverà "*avviso mancata consegna*" significa che la pec non è stata consegnata all'ufficio giudiziario e, dunque, il deposito non è perfezionato e va eseguito nuovamente.

### **L'invio di più "buste"**

L'art. 51 del d.l. n. 90/2014 stabilisce che nel caso in cui la busta da depositare telematicamente ecceda la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche che è di 30 MB, si dovrà procedere al successivo invio di ulteriori buste vale a dire più messaggi di posta elettronica certificata ed entro i termini. Per essere considerato "tempestivo" il deposito di tutte le buste deve essere eseguito entro la fine, ore 23,59 del giorno del termine di scadenza.

### **Perfezionamento del deposito telematico**

L'art. 51 del decreto legge n. 90/2014, modificando l'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, ha previsto che il momento del perfezionamento del deposito telematico è quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore pec del Ministero della Giustizia .

## **La Giustizia digitale in ambito penale**

Prima della fine dell'anno 2014 il Ministero ha diramato la Circolare dell'11/12/2014 avente ad oggetto "Avvio del Sistema di

Notificazioni e Comunicazioni Telematiche penali (*SNT*)". Con tale provvedimento il Ministero ha inteso utilizzare la PEC anche per le notificazioni in ambito penale. A tale circolare è allegato un vademecum che chiarisce le modalità con le quali si deve provvedere alle notificazioni a mezzo PEC.

E' pero' vero che ci siano ancora molti dubbi sulla validità della notificazione a mezzo PEC al difensore in caso di irreperibilità o latitanza dell'imputato o in altri casi previsti dalla Legge, poiché l'informatica e gli strumenti tecnologici utilizzati non possono certamente prevalere sull'impianto normativo esistente ed in ragione delle garanzie offerte alle parti.

**Avv. Giuliana Barberi**